

Allegato “B” al n.2834/1713 di repertorio

## **STATUTO**

### **“FONDAZIONE PANGEA ONLUS”**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione – Sede- Delegazioni**

**1.1** E' costituita una Fondazione denominata “Fondazione Pangea Onlus”, con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 6.

La denominazione può essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

**1.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**1.3** Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

**1.4** La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

#### **Articolo 2**

##### **Scopi**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso la creazione ed il sostegno di progetti in ambito didattico, formativo e culturale, socio-sanitario, di formazione professionale, di contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma, di promozione e protezione dei diritti umani, della parità tra i generi, dell'autostima e dell'autodeterminazione delle persone, in Italia ed in ogni altra parte del mondo. In particolare, la Fondazione si rivolge alle donne ed ai minori che vivono situazioni di disagio dovute a:

- processi di impoverimento economico e povertà;
- esclusione economica e/o finanziaria, e/o sociale e/o culturale;
- discriminazione di genere e/o razziale;
- violenza subita in maniera diretta o assistita in ogni sua forma (fisica, sessuale, psicologica, economica, di coercizione o riduzione della libertà, sia in contesto familiare che extrafamiliare, sia in forma di *stalking*);
- situazioni politiche instabili.

#### **Art.3**

##### **Attività connesse alle finalità istituzionali**

Nell'ambito delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- (a) raccolta fondi presso il pubblico ed enti pubblici e privati;
- (b) documentazione e campagne di sensibilizzazione, anche volte alla raccolta fondi, a mezzo di periodici, libri, giornali, video, messaggi di posta elettronica, *Internet*, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione;
- (c) promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed i relativi addetti ed il pubblico;
- (d) progetti di cooperazione internazionale a breve, medio e lungo periodo;
- (e) progetti di emergenza e aiuto umanitario, ivi compresa qualsiasi forma di assistenza e soccorso a bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza;
- (f) selezione, formazione e impiego di volontari;
- (g) istituzione di premi e borse di studio;
- (h) sostegno nell'accesso al credito e concessione di microcredito in conformità a quanto disposto dall'articolo 111 del D. Lgs. dell'1 settembre n. 385 o comunque nei limiti delle leggi in materia bancaria e creditizia di volta in volta in vigore, per favorire l'occupazione, l'auto impiego, l'inclusione ed il reinserimento sociale delle fasce sociali più deboli, restando espressamente escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge
- (i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ivi compresi gli spazi funzionali agli scopi di all'art. 2;
- (l) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- (m) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra i quali, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui esclusivamente a favore della Fondazione e per il perseguimento degli scopi della medesima, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, rilasciando, se del caso, le opportune garanzie di legge;
- (n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria e degli audiovisivi in genere, salvo i limiti previsti dalle disposizioni di leggi applicabili, fermo restando il divieto di distribuire utili, anche indirettamente.

#### **Articolo 4**

#### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

## **Articolo 5**

### **Patrimonio**

Il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione, posto a garanzia dei terzi, ammonta ad Euro 30.000 (trentamila).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalla parte di rendite e proventi non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 6**

### **Fondo di Gestione**

**6.1** Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, che espressamente non siano destinate al patrimonio della fondazione.

**6.2** Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

**7.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 *bis* e seguenti del Codice Civile.

**7.2** Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

**7.3** Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno

essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

**7.4** E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

## **Articolo 8**

### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

## **Articolo 9**

### **Fondatore**

E' Fondatore il signor Luca Alberto Lo Presti.

## **Articolo 10**

### **Partecipanti Istituzionali e Partecipanti**

**10.1** Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

**10.2** Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

**10.3** I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

**10.4** La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

**10.5** I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

## **Articolo 11**

### **Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

## **Articolo 11 bis**

### **Collegio dei Partecipanti**

**11.1 bis** Il Collegio dei Partecipanti è un organo composto dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti.

Nel caso di Partecipanti (Istituzionali e non) persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

**11.2 bis** Il Collegio dei Partecipanti:

- elegge un membro del Consiglio di Amministrazione;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione.

**11.3 bis** Il Collegio dei Partecipanti si riunisce, anche fuori dalla sede legale, previa richiesta scritta effettuata da uno dei suoi membri, spedita agli altri componenti almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, fax, raccomandata consegnata a mano, o messaggio di posta elettronica per il quale sarà richiesta la ricevuta di ricezione, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Collegio dei Partecipanti potrà ritenersi validamente costituito e deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri (sia Partecipanti Istituzionali sia Partecipanti). E' espressamente consentito che le adunanze del Collegio dei Partecipanti si tengano mediante audio e video conferenza, alle condizioni di cui al successivo Articolo 14.10.

Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

## **Articolo 12**

### **Esclusione e recesso**

**12.1** Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra i quali, in via esemplificativa non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta contraria agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e al dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione;
- inadempimento di obblighi non patrimoniali.

**12.2** Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

**12.3** I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

**12.4** Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

## **Articolo 13**

### **Organi ed Uffici della Fondazione**

**13.1** Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Partecipanti.

**13.2** Tutte le cariche statutarie di cui al presente articolo sono gratuite, con la sola eccezione della carica di Presidente, per la quale il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un compenso, nei limiti di legge.

## **Articolo 14**

### **Consiglio di Amministrazione**

**14.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

**14.2** La composizione sarà la seguente:

a) n. 1 (uno) Consigliere a vita.

E' Consigliere a vita il Fondatore, successivamente il primo sostituto designato dal Fondatore, nonché il successore di volta in volta così designato. Ogni Consigliere a vita dovrà essere dotato della necessaria competenza e

degli opportuni requisiti personali e professionali in relazione agli scopi e alle finalità della Fondazione. La nomina del successore a vita dovrà peraltro essere approvata dal Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione da assumersi a maggioranza semplice.

Qualora il Fondatore, o altro Consigliere a vita, cessi dalla carica per qualunque ragione senza aver provveduto alla scelta del proprio successore, in sua vece provvederanno i Consiglieri in carica con deliberazione da assumersi a maggioranza semplice;

b) n. 2 (due) Consiglieri elettivi, di cui:

uno scelto dal Consiglio di Amministrazione uscente, a maggioranza assoluta, tra i Partecipanti Istituzionali o tra i Partecipanti, in relazione alla loro contribuzione al patrimonio ed alla gestione della Fondazione;

il secondo scelto dal Collegio dei Partecipanti, fra i propri membri, in base all'effettiva partecipazione alla vita della Fondazione e alle competenze tecniche.

**14.3** Il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di altri 6 (sei) membri scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti; in tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di 9 (nove) membri.

**14.4** I membri del Consiglio d'Amministrazione di cui agli articoli 14.2 lettera a) e 14.3 che precedono restano in carica sino all'approvazione bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

**14.5** La scadenza dell'incarico di un amministratore ha effetto dal momento in cui il nuovo amministratore è nominato.

**14.6** Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art. 14.3 del presente statuto, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consigliere sostituito.

**14.7** Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

**14.8** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri anche fuori dalla sede sociale, in Italia o in qualsiasi altro paese del mondo, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, fax, raccomandata consegnata a mano, o messaggio di posta elettronica per il quale sarà richiesta la ricevuta di ricezione, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'atto di nomina o accettazione della carica. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire con le medesime modalità sopramenzionate con un preavviso di 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in forma totalitaria, anche se non convocato, quando ad esso partecipano tutti gli amministratori, e tutti i membri del Collegio dei

Revisori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**14.9** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contenere contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso in cui la prima vada deserta, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Anche in seconda convocazione, si applicheranno gli stessi *quorum* previsti per la prima convocazione.

**14.10** Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E' espressamente consentito che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante audio e video conferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, possano seguire la discussione, e intervenire in tempo reale alla discussione sui punti all'ordine del giorno e con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria in accordo all'art. 14.8 del presente statuto) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi i suddetti requisiti, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

**14.12** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**14.13.** Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente sono validamente adottate con il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri.

**14.14** Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;



- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

**14.15** Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

**14.16** Delle riunioni del Consiglio è redatto apposite verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **Articolo 15**

### **Presidente della Fondazione – Vice Presidente**

**15.1** Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**15.2** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**15.3** Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

**15.4** Il Vice Presidente è nominato per la prima volta dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri, ed è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente potrà sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

## **Art. 16**

### **Collegio dei Revisori**

**16.1** Il Fondatore procede alla nomina del primo Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) membri, uno dei quali svolgerà le funzioni di Presidente, ovvero alla nomina del Revisore Unico. Successivamente, il Collegio dei Partecipanti (con esclusione del voto dei Partecipanti che siano membri del Consiglio di Amministrazione in carica) provvederà a nominare i Revisori, ovvero il Revisore Unico, con deliberazione da assumersi ai sensi del disposto dell'Articolo 11.3 bis.

**16.2** I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili e rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

**16.3** Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni di revisione legale dei conti in conformità ai principi di revisione, per quanto compatibili, validi in materia di società di capitali.

**16.4** Il Collegio dei Revisori è invitato, se ritenuto opportuno, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può partecipare senza diritto di voto.

**16.5** Delle riunioni del Collegio dei Revisori è redatto apposite verbale, che è tenuto a cura dello stesso Collegio.

**16.6** Il funzionamento del Collegio dei Revisori è disciplinato dalle norme del presente Statuto relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

**Articolo 17**  
**Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti, ad altri enti Onlus operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 18**  
**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to LUCA ALBERTO LO PRESTI

F.to PERICLE PACIELLO NOTAIO